



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente  |
| (BA) SEMERARO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) TOMMASI    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) DI RIENZO  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 29/04/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 20.02.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31.05.2017, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 1.600,00, a titolo di commissioni e premio assicurativo, oltre alla refusione delle “*spese legali e finanziarie*”, quantificate in € 250,00. L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'inapplicabilità della sentenza della Corte di Giustizia c.d. *Lexitor* e la non rimborsabilità delle voci di cui alla lett. B e C del contratto, relative alle commissioni di intermediazione e alle spese di attivazione, in quanto integralmente maturate all'atto di perfezionamento del contratto, come chiarito nelle condizioni generali dello stesso. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, precisa che la sua rete distributiva “*non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto*” e che l'importo di € 2.205,00 corrisponde “*esclusivamente*” alla somma corrisposta all'intermediario del credito intervenuto. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso. In sede di repliche, il ricorrente insiste nelle proprie richieste richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza *Lexitor*.

**DIRITTO**

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* della Commissione di intermediazione, corrispettiva di attività destinate a esaurirsi con la conclusione del contratto, e la natura *recurring* delle Commissioni di attivazione, corrispettive di attività anche inerenti alla fase esecutiva del rapporto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e che quelle *recurring* vadano restituite secondo il criterio proporzionale lineare. Reputa, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 49  |
| rate residue               | 71  |

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 7,77% |
|-------|-------|

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
|                             | <i>% restituzioni</i> |
| - in proporzione lineare    | 59,17%                |
| - in proporzione alla quota | 38,72%                |

| n/c                              | ▼   | restituzioni |                        |                               |                                  | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|----------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
|                                  |   | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale            |            |             |
| <input type="radio"/>            | lett. b) Com. d'intermediaz (up front)    | € 2.205,00   | € 1.304,63             | € 853,68                      | <input checked="" type="radio"/> |            | € 853,68    |
| <input type="radio"/>            | lett. c) Spese di attivazione (recurring) | € 500,00     | € 295,83               | € 193,58                      | <input type="radio"/>            |            | € 295,83    |
| <input checked="" type="radio"/> |   |              | € 0,00                 | € 0,00                        | <input type="radio"/>            |            | € 0,00      |
| <input checked="" type="radio"/> |   |              | € 0,00                 | € 0,00                        | <input type="radio"/>            |            | € 0,00      |
| <input checked="" type="radio"/> |   |              | € 0,00                 | € 0,00                        | <input type="radio"/>            |            | € 0,00      |
| <input checked="" type="radio"/> |   |              | € 0,00                 | € 0,00                        | <input type="radio"/>            |            | € 0,00      |
|                                  | <i>rimborsi senza imputazione</i>         |              |                        |                               |                                  |            | € 0,00      |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 1.150 |
| interessi legali           | no      |

Non merita di essere accolta la richiesta di refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica, considerata la natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.150,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS